



ACCORDO QUADRO

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, c.f. 80118510587, con sede in Roma via dei Prefetti n. 46, di seguito denominata solo "ANCI"

e

La Confederazione Nazionale Coldiretti, c.f. 80051710582, con sede in Roma via XXIV Maggio n. 43, di seguito denominata solo "Coldiretti"

in persona dei propri Presidenti quali legali rappresentanti *pro tempore*, che eleggono domicilio presso le sedi nazionali delle rispettive Associazioni

sottoscrivono

il seguente Accordo Quadro al fine di realizzare il **"Programma di azioni territoriali per il sostenibile sviluppo economico, sociale ed ambientale dei comuni e dei piccoli comuni in particolare; per la promozione di una filiera agricola tutta italiana; per la valorizzazione della multifunzionalità delle imprese agricole"**.

Premesso

- che il Titolo V della parte seconda della Costituzione assegna ai Comuni un ruolo di fondamentale importanza per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della collettività rappresentata;

- che, in virtù della previsione costituzionale del principio di “sussidiarietà orizzontale”, il partenariato pubblico-privato rappresenta l’opzione privilegiata per la gestione di determinate attività pubbliche e per il perseguimento dell’interesse generale;
- che ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto, costituisce il sistema di rappresentanza degli interessi generali dei Comuni e degli enti di derivazione comunale e, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, tra l’altro:
 - promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni;
 - tutela e rappresenta gli interessi dei comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie e internazionali;
 - svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nei confronti dei Comuni singoli o associati;
 - promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell’autonomia, del federalismo;
- che Coldiretti – Confederazione Nazionale Coldiretti, ai sensi dell’articolo 2 del proprio Statuto, rappresenta le imprese agricole ed in generale i soggetti operanti nel settore agricolo, ittico, agroalimentare, ambientale e nell’ambito rurale, a livello nazionale, europeo ed internazionale e, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, tra l’altro:
 - sostiene gli interessi delle categorie rappresentate nell’ambito di politiche economiche che valorizzino le risorse dell’agricoltura e del settore ittico italiani sotto l’aspetto produttivo, economico, commerciale, sociale ed ambientale;
 - garantisce la tutela ed incentivare lo sviluppo - anche attraverso la promozione di adeguate politiche sociali – della persona e della sua

professionalità, considerando il ruolo che la famiglia e i valori di solidarietà sociale rappresentano nella Società

- sostiene lo sviluppo dell'impresa e dell'attività agricola ed ittica in tutte le sue espressioni ed articolazioni, anche con politiche fiscali, sociali, creditizie e previdenziali finalizzate all'incentivazione dell'imprenditorialità, al contenimento dei costi di produzione, all'accrescimento della competitività e all'innovazione tecnologica, coniugando imprenditorialità e professionalità;
- incentiva l'imprenditorialità in agricoltura e nel settore ittico, ispirandola a principi di eticità con particolare riguardo alla sicurezza alimentare, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, al lavoro, e al rispetto/benessere degli animali. L'adesione alla Coldiretti implica l'impegno ad un rapporto di corretta e completa informazione, trasparenza e lealtà con il cittadino e il consumatore;
- che la valorizzazione delle attività agricole, come ridefinite dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, rappresenta un obiettivo strategico per ANCI e Coldiretti;
- che ANCI e Coldiretti riconoscono la valenza delle attività agricole in chiave "multifunzionale" anche per la promozione e la valorizzazione della cultura rurale, dei prodotti locali, per tutela dei consumatori e per la funzione sociale che l'agricoltura può svolgere e mettere a disposizione della comunità;
- che le parti riconoscono la valenza e l'importanza del ruolo degli imprenditori agricoli volto a rafforzare con i cittadini un patto di crescita fondato sulla qualità, sulla sicurezza, sul consolidamento della distintività delle produzioni agricole come elemento qualificante della promozione di una filiera agricola tutta italiana, sul ruolo sociale dell'attività agricola;
- che Coldiretti ha promosso la costituzione della "Fondazione Campagna Amica" quale Ente deputato, tra l'altro, al perseguimento delle finalità di cui al precedente alinea;

- che il processo di semplificazione amministrativa rappresenta un fondamentale elemento per un rinnovato e collaborativo rapporto tra imprese agricole e Amministrazioni comunali nonché di avvicinamento dei cittadini alle istituzioni e che lo sviluppo di tale processo necessita della piena attuazione del principio di “sussidiarietà orizzontale”;
- che ANCI e Coldiretti intendono intraprendere iniziative comuni per l’attuazione di tutti gli obiettivi del presente Accordo in particolare attraverso lo sviluppo delle attività agricole in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti e con i programmi comunali di qualificazione della rete commerciale;
- che ANCI e Coldiretti da tempo procedono in un rapporto di proficua collaborazione finalizzato al perseguimento di obiettivi comuni,

tutto ciò premesso

SI CONVIENE

Articolo 1

Valore delle Premesse

Le premesse, e ogni documento in esse richiamato così come nella restante parte dell’atto, seppur non allegato, fanno parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Mercati riservati alla vendita diretta per lo sviluppo di una filiera agricola tutta italiana

Le parti per consentire lo sviluppo di forme di vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari che superino le diseconomie derivanti da una filiera inefficiente e caratterizzata da un irrazionale aumento dei prezzi praticati al consumatore finale si impegnano ad incentivare una rete di vendita diretta dei suddetti prodotti basata sullo sviluppo capillare dei “*Mercati di Campagna Amica*”

promossi dalla Fondazione Campagna Amica richiamata in premessa. I mercati costituiscono la modalità principale di esercizio organizzato della vendita diretta dei prodotti agricoli alternativa e/o complementare rispetto all'istituzione dei mercati riservati alla vendita diretta di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007. Lo sviluppo dei Mercati di Campagna Amica deve riguardare sia quelli realizzati in spazi aperti che coperti in aree pubbliche e/o private.

Le parti, al contempo, si impegnano a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, un disciplinare tipo per l'istituzione dei mercati riservati alla vendita diretta riconducibili alle tipologie di cui al citato Decreto ministeriale.

Detto disciplinare è volto a consentire ai Comuni ed alle loro forme associative di cui al Titolo II, Capo V, del decreto legislativo n. 267 del 2000, di istituire mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ed è comunque finalizzato a favorire la realizzazione di una filiera agricola tutta italiana.

Le parti convengono, infine, sulla necessità di assicurare la piena efficienza degli istituti nei quali si sostanzia la vendita diretta dei prodotti agricoli, ivi compresa la possibilità di esercitare l'attività di somministrazione non assistita dei prodotti posti in vendita e di svolgere attività di “*street food*” agricolo ai sensi dell'articolo 1, comma 499 della legge n. 205 del 2017 (“legge di bilancio” per il 2018).

Articolo 3

Utilizzo dei prodotti agroalimentari locali nei servizi di ristorazione collettiva

Le Parti convengono sulla necessità di incentivare l'utilizzo di prodotti agricoli e alimentari a “chilometro zero”, provenienti da filiera corta, e dei prodotti

agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità esclusivamente di origine locale/regionale/italiana.

A tal fine, le Parti intraprendono iniziative congiunte volte a consentire ai Comuni, anche nelle loro forme associative, quali stazioni appaltanti il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di prodotti alimentari, a quanto specificamente previsto all'articolo 144 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nella fase di aggiudicazione dei servizi di ristorazione, la valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti e della qualità della formazione degli operatori.

Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, come definiti all'art. 1, comma 2 della l. 6 ottobre 2017, n. 158, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parti concordano sull'opportunità di favorire la previsione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dall'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, in

relazione all'utilizzo dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

Articolo 4

Piccoli Comuni

Le Parti si impegnano a promuovere in termini di sostenibilità, lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti all'art. 1, comma 2 della l. 6 ottobre 2017, n. 158, incentivando, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta nonché dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, provenienti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) della l. n. 158 del 2017, da un luogo di produzione o da un luogo di allevamento dei prodotti agricoli utilizzati nella successiva trasformazione situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita nonché i prodotti per i quali sia dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.

Articolo 5

Valorizzazione della multifunzionalità in agricoltura

Le parti al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché di promuovere prestazioni a favore della tutela della vocazioni produttive del territorio si impegnano ad incrementare il ricorso a strumenti convenzionali che consentano ai Comuni ed alle imprese agricole di effettuare una manutenzione organica del territorio e dell'ambiente rurale.

In particolare, le parti, consapevoli dell'opportunità di giungere alla stipula dei contratti di appalto di cui all'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo n. 228 del 2001 e ss.mm., concordano sull'opportunità di predisporre "linee

guida” al fine di supportare Amministrazioni ed imprese agricole nella conclusione degli “appalti ambientali”.

Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma del presente articolo nonché per la più ampia funzionalità dei centri multifunzionali di cui all’articolo 2 della legge n. 158 del 2017, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, le parti stabiliscono le modalità per incentivare la creazione di una rete di accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm. e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 e ss.mm.

Articolo 6

Agricoltura sociale ed azioni di valorizzazione del welfare agricolo

Le parti, nella consapevolezza dell’importanza delle attività di agricoltura sociale quali strumenti per la realizzazione di un sistema complementare di welfare, si impegnano reciprocamente a:

- proporre un modello di welfare di prossimità al fine di sostenere la creazione di una rete di servizi sociali nelle aree rurali mediante la valorizzazione delle risorse agricole ed il riconoscimento del ruolo multifunzionale svolto dalle imprese agricole;
- partecipare, laddove sia previsto dalla normativa di settore, a forme di collaborazione tra imprese, operatori di agricoltura sociale, servizi socio-sanitari ed altri enti pubblici competenti per territorio nella realizzazione delle pratiche di agricoltura sociale, come definite dalla legge n. 141 del 2015;
- attivare processi di informazione e di sensibilizzazione del territorio di rispettiva competenza amministrativa in merito alle politiche di inserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale, in tema di attività rieducative e terapeutiche, pedagogiche, nonché di servizi di assistenza alle persone;

- promuovere e sostenere la predisposizione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità rivolti a bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociali, fisica e psichica anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, mettendo, ad esempio, a disposizione, anche a titolo gratuito, terreni di proprietà pubblica per la realizzazione di servizi di orti sociali;
- promuovere e riconoscere le funzioni sociali della Rete di Agricoltura Sociale di Campagna Amica;
- promuovere l'attività delle fattorie didattiche quali strumenti educativi attivi ed integrativi della realtà produttiva con l'obiettivo di rinsaldare i legami tra città e campagna valorizzando, anche tra le più giovani generazioni, la conoscenza dei saperi e dei mestieri agricoli tradizionali;
- promuovere, nelle gare concernenti i servizi di fornitura per le mense scolastiche ed ospedaliere, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale;
- prevedere specifiche misure di valorizzazione e presenza dei "prodotti provenienti dall'agricoltura sociale" nell'ambito del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
- promuovere, nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni di proprietà degli enti locali e di altri beni immobili, criteri di priorità al fine di favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

Articolo 7

Semplificazione amministrativa

ANCI, nel quadro delle premesse richiamate e nell'ambito delle proprie competenze e finalità istituzionali, si impegna:

- a sostenere lo sviluppo dell'operatività degli sportelli unici per le attività produttive al fine di semplificare lo svolgimento delle fasi istruttorie afferenti

a procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole, in particolare, attraverso un processo di implementazione delle interconnessioni degli SUAP, accreditati dal Mise nella piattaforma *Impresainungiorno.gov*, con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) costituiti da Coldiretti ed in ogni caso nella piena osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 delle legge n. 154 del 2016.

Coldiretti a propria volta, nel quadro delle premesse richiamate e nell'ambito delle proprie competenze e finalità istituzionali, si impegna:

- a fornire alle Federazioni aderenti e agli Enti da essa promossi o partecipati nonché alle imprese associate consulenza in ordine alle competenze dei Comuni, e degli SUAP relativamente a quanto di interesse per le imprese agricole.

Le parti convengono sulla necessità di intraprendere un'attività di confronto e verifica annuale finalizzata a individuare misure di semplificazione e snellimento procedimentale di interesse per le imprese agricole, anche sulla scorta di segnalazioni ad esse pervenute.

Le parti, per incentivare il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi di interesse agricolo e di competenza comunale, si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e finalità istituzionali, a favorire la più ampia interoperabilità tra gli SUAP e i CAA Coldiretti per l'adozione di protocolli operativi che consentano l'informatizzazione e la standardizzazione dei procedimenti che interessano le imprese agricole, in particolare, qualora la relativa istruttoria sia demandata ai suddetti CAA.

ANCI si impegna a supportare nelle sedi concertative nazionali o regionali le iniziative normative volte ad attuare il principio di "sussidiarietà orizzontale", di cui all'articolo 118 della Costituzione, tramite il pieno coinvolgimento dei CAA.

Articolo 8

Tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Le parti, entro sei mesi dalla firma del presente Accordo, si impegnano a predisporre un documento programmatico che, nei limiti delle competenze comunali, valga a definire criteri per la tutela del territorio agricolo, delle produzioni tipiche locali e delle tradizioni rurali con particolare riferimento ad eventuali adattamenti della strumentazione urbanistica vigente.

In particolare in detto documento saranno predisposte le linee guida per armonizzare le scelte di programmazione urbanistica comunale con le esigenze di salvaguardia dell'attuale destinazione agricola del territorio come risultante dallo strumento urbanistico generale e finalizzate ad orientare le predette scelte a facilitare il raggiungimento del "saldo zero" di consumo di suolo agricolo entro l'anno 2050.

Tale documento sarà pubblicato sui siti internet istituzionali di ANCI (www.anci.it) e di Coldiretti (www.coldiretti.it).

Articolo 9

Sistema integrato di servizi

Le parti concordano sull'opportunità di intraprendere, congiuntamente o disgiuntamente, rapporti di partenariato con Enti pubblici nazionali o regionali, che esercitino funzioni di pertinenza del settore primario, volti a fornire un insieme integrato di servizi in campo agricolo o agroindustriale, fruibili dai Comuni, dalle strutture facenti capo a Coldiretti o dalle imprese agricole.

I suddetti rapporti di partenariato sono finalizzati, in particolare:

1. a valorizzare le vocazioni produttive del territorio, anche ai sensi del precedente articolo 6;
2. a predisporre progetti di *marketing* territoriale basati sulla creazione di percorsi agrituristici, agronaturalistici, o paesaggistico-ambientali;
3. a supportare un sistema multimediale di comunicazione avente ad oggetto, in via esemplificativa: la normativa agricola, agroalimentare ed

ambientale di competenza dei Comuni; i processi produttivi innovativi di interesse per le imprese agricole ed agroalimentari; gli andamenti e le opportunità che si delineano nei mercati dei prodotti agricoli ed agroindustriali;

4. a favorire l'instaurazione di un sistema di analisi dei più significativi indicatori agricoli ed agroalimentari orientato ad individuare un metodo di valutazione della destinazione delle aree, ricomprese nei programmi di pianificazione territoriale comunale, che tenga conto delle prospettive di sviluppo e di salvaguardia del settore agricolo ed agroindustriale.

Articolo 10

Pubblicità ed iniziative di attuazione

Le parti si impegnano a dare la più ampia divulgazione al presente Accordo, in particolare, presso gli Enti e le Associazioni ad esse aderenti. Tali forme di pubblicità avvengono anche tramite iniziative congiunte per lo svolgimento di workshops a livello regionale finalizzati, in particolare, a:

- prospettare alle Amministrazioni comunali le esternalità positive derivanti, in termini di crescita locale, dallo sviluppo di una filiera agricola tutta italiana;
- esaminare la normativa della *governance* pubblica in agricoltura;
- approfondire le novità relative ai procedimenti amministrativi di interesse agricolo;
- consolidare il Sistema SUAP ed il Sistema Servizi dei CAA Coldiretti nel proprio ruolo di strutture private operanti per lo snellimento burocratico del settore primario.

Il presente Accordo è pubblicato sui siti internet istituzionali di ANCI e di Coldiretti.

Articolo 11

Durata e Recesso

Il presente Accordo ha la durata di 48 mesi dalla sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

Qualora ciascuna delle parti non abbia più interesse alla prosecuzione dell'attività di cui al presente Accordo, dovrà comunicare all'altra la propria volontà di recedere mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione.

Articolo 12

Clausola di salvaguardia

Il presente Accordo è a titolo non oneroso non comportando alcun onere finanziario diretto di una Parte a vantaggio dell'altra.

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti restano pienamente libere di sottoscrivere memorandum d'intesa e/o ulteriori accordi di contenuto analogo al presente con soggetti terzi non discendendo da questo alcun rapporto di esclusiva.

Il presente Accordo non determina tra le Parti alcun Consorzio, Società, Joint Venture od altra forma di stabile di organizzazione, anche di fatto, non conferisce diritti o facoltà per agire l'una in nome e per conto dell'altra, né concludere un contratto di agenzia.

Articolo 13

Comunicazione

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare i segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente atto, previo consenso espresso e secondo i rispettivi regolamenti.

Il Regolamento per l'utilizzo del marchio ANCI è disponibile sul sito istituzionale www.anci.it.

Articolo 14

Norma finale

L'Accordo Quadro sottoscritto in data odierna sostituisce integralmente il precedente concluso tra ANCI e Coldiretti in data 22 luglio 2010.

, lì

Il Presidente di ANCI

Il Presidente di Coldiretti